

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6419 del 30/12/2020
Oggetto	DPR 59 2013 - ENTE COMUNE DI FERRARA con attività sita in Ferrara, CORSO PORTA MARE, n. 9 - PALAZZO MASSARI - nuova AUA per reimmissione
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6596 del 30/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 27571/2020/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Ente “Comune di Ferrara” con sede legale nel Comune di Ferrara, via Marconi n. 37 ed impianto geotermico nel Comune di Ferrara, c.so Porta Mare n. 9 - Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di Galleria d’arte Moderna e Contemporanea.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 17.02.2020, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara ed assunta al P.G. di ARPAE il 23.10.2020 con il n. 153441, presentata al S.U.A.P. di Ferrara (registrata al PG n. 21444 del 17.02.2020 pratica 2912/2020) dall'Ente “Comune di Ferrara”, nella persona di Natascia Frasson in qualità di Dirigente Servizio Beni Monumentali – Centro Storico del Comune di Ferrara, con sede legale nel Comune di Ferrara, via Marconi n. 37 ed impianto geotermico nel Comune di Ferrara, c.so Porta Mare n. 9, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra sarà utilizzato per il raffrescamento/riscaldamento dei locali del complesso museale di Palazzo Massari – Palazzina Cavalieri di Malta che è un bene monumentale del Comune di Ferrara;
- Considerato che l'impianto geotermico è a bassa entalpia del tipo a circuito aperto (open loop);
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dall'Ente “Comune di Ferrara” per ottenere il titolo abilitativo allo scarico relativo alla reimmissione in falda di acque sotterranee utilizzate per scambio di calore. Inoltre l'Ente allega la comunicazione relativa all'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale

gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

La Delibera 350 del 08.02.2010 di approvazione delle attività della Regione Emilia – Romagna riguardanti l'implementazione della Direttiva 2000/60/CE ai fini della redazione ed adozione dei piani di gestione dei Distretti idrografici padano, appenninico settentrionale e appennino centrale;

Il Decreto Legislativo n. 22 del 11 febbraio 2010 Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della Legge 23 luglio 2009, n. 99;

- Vista la comunicazione di rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore (art. 8 del Regolamento comunale sulle attività rumorose), allegata alla suddetta istanza;
- Vista l'autodichiarazione di assenza di sostanze pericolose nello scarico, allegata alla suddetta istanza;
- Preso atto che:
 - l'impianto geotermico è a circuito aperto “open loop” a bassa entalpia, finalizzato al risparmio energetico ed è ubicato nel complesso Palazzo Massari – Palazzina Cavalieri di Malta a Ferrara, c.so Porta Mare n. 9;
 - le coordinate UTM (RER) del pozzo di resa sono $X = 707551,198$ $Y = 969011,499$;
 - la modalità di scarico prevista avverrà nel seguente modo; per un periodo di 120 giorni annui con durata di 4h/gg e portata massima di 6,78 l/s; per un periodo di 180 giorni annui con durata di 12 h/gg e portata massima di 10,78 l/s; per un periodo di 60 giorni annui con durata di 4 h/gg e portata massima di 13,56 l/s;
 - la profondità massima del pozzo di resa e presa sarà di 100 mt;

- ΔT massimo di progetto è pari a ± 5 °C;
- la portata massima è di 13,56 lt/sec;
- la quantità massima di acqua emunta sarà pari a 107256,96 mc/anno;
- le opere di presa e resa interesseranno livelli acquiferi appartenenti al Gruppo Acquifero A;
- Visto il Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, espresso con nota datata 01.12.2020 e trasmesso dal S.U.A.P. di Ferrara con nota 03.12.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 175968 del 03.12.2020), nel quale si comunica il Nulla Osta, per quanto di competenza, al rilascio dell'AUA e si forniscono prescrizioni per il titolo abilitativo relativo all'impatto acustico;
- Vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ArpaE (assunta al P.G. di ArpaE n. 170464 del 24.11.2020), nella quale si valuta favorevolmente lo scarico a condizione che venga monitorata in continuo la differenza di temperatura tra l'acqua emunta, prima dello scambio termico, e quella scaricata per reimmissione nella stessa falda;
- Acquisita la relazione tecnica del Servizio Sistemi Ambientali – Area Centro di ArpaE (assunta al P.G. di ArpaE n. 171199 del 25.11.2020), nella quale si dettaglia il monitoraggio da effettuare prima dell'esercizio e durante il funzionamento dell'impianto. Inoltre per preservare la qualità della falda si forniscono le seguenti indicazioni:
 - si ritiene opportuno che il prelievo e la reiniezione si attestino con priorità al primo acquifero confinato disponibile (A1), per non movimentare e preservare le acque appartenenti agli acquiferi inferiori (più pregiate) ed evitare connessioni tra gli stessi;
 - si ritiene che il ΔT massimo tra le acque prelevate e reimmesse non debba superare ± 5 °C in base alle linee guida e alle fonti bibliografiche e si verifichi la funzionalità del sistema, eseguendo un monitoraggio della temperatura ad alta frequenza delle acque di falda, sia in ingresso che in uscita dall'impianto;

- si informa che, qualora dalle analisi effettuate per la caratterizzazione idrogeochimica dell'acquifero si evidenziassero particolari caratteristiche idrogeochimiche dell'acquifero potranno essere richiesti ulteriori parametri da monitorare;

Inoltre nella suddetta nota si fa presente che la dismissione dell'impianto deve avvenire con particolare cautela per le operazioni di svuotamento, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti;

- *Considerato che lo scarico autorizzato con il presente atto è ammesso per la deroga prevista per gli scarichi in acque sotterranee, ai sensi del punto 2 dell'art. 104 del D.Lgs. 152/06 parte III;*

- Sentita l'Unità Demanio, al fine di verificare che il presente atto non sia in contrasto con l'autorizzazione alla perforazione (atto ArpaE n. 1395 del 24.03.2020) ad uso geotermico nel complesso Palazzo Massari – Palazzina Cavalieri di Malta;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali",

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara all'Ente "Comune di Ferrara", nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, via Marconi n. 37 ed impianto geotermico nel Comune di Ferrara, c.so Porta Mare n. 9, codice fiscale 00297110389 per l'esercizio dell'attività di Galleria d'arte Moderna e Contemporanea.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di falda in acque sotterranee di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 artt. 104 e 124.	ARPAE
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge	Comune

	447/95 nelle more previste dal DPR 227/11.	
--	--	--

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Il pozzo di reimmissione autorizzato è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".
2. I controlli delle acque di reimmissione, posizionati prima e dopo l'utilizzo geotermico, devono essere effettuati nei suddetti punti, che devono essere comunicati ad ArpaE Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, allegando uno schema completo della condotta dal punto di prelievo alla remissione con indicati tali punti di campionamento. Lo schema dovrà essere trasmesso almeno 30 gg prima dell'attivazione dell'impianto.
3. I punti di campionamento dovranno essere sempre accessibili e consentire un agevole prelievo delle acque.
4. L'attivazione dell'impianto geotermico dovrà essere comunicato ad ArpaE di Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.
5. Gli esiti dei controlli analitici di cui ai successivi punti 18 e 23, eseguiti secondo le metodiche ufficiali e firmati da un Tecnico iscritto all'albo, dovranno essere conservati per almeno 5 anni e trasmessi annualmente ad ArpaE di Ferrara entro il mese di febbraio.

6. Il differenziale massimo tra l'acqua prelevata e quella reimpressa non deve superare i ± 5 °C.
7. E' fatto divieto di alterare chimicamente il fluido geotermico re-immesso rispetto a quello prelevato.
8. Il pozzo di resa deve scaricare nella stessa falda delle acque utilizzate per l'emungimento dal pozzo di presa.
9. Il punto di scarico nel pozzo di reimmissione deve essere esclusivamente limitato all'acquifero oggetto di sfruttamento e perfettamente isolato idraulicamente dagli altri acquiferi sovrastanti e/o sottostanti quello captato.
10. Deve essere installato un apposito sistema di allertamento, che consenta di attuare una manutenzione ordinaria preventiva tramite un'opportuna taratura del sensore di allarme dedicato, al fine di evitare anomalie di funzionamento del pozzo di resa.
11. Le portate dello scarico dovranno essere compatibili con le caratteristiche tecniche del pozzo di re-immissione, nonché adeguate ai principali parametri idrologici dell'acquifero interessato, al fine di garantire l'efficienza idraulica di conferimento.
12. Le tecniche e le modalità adottate nel prelievo e nel funzionamento dell'impianto di geoscambio, devono impiegare materiali e processi che non provochino alterazioni chimico/batteriologiche/qualitative delle acque sotterranee oggetto di reimmissione.
13. Entrambe le teste delle colonne dei pozzi (presa e resa) devono essere dotate di un foro con tappo di chiusura di dimensioni adeguate all'inserimento di un freatimetro.

14. Entrambi i pozzi a servizio dell'impianto, dovranno essere dotati, in testa pozzo, di apposito contatore volumetrico o misuratore di portata in continuo su cui deve essere garantita la funzionalità.

15. Nel caso si verifichino imprevisti o situazioni che modifichino la qualità dello scarico, si dovrà:

- dare immediata comunicazione (tramite PEC o fax) ad ArpaE Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere, i tempi necessari per il ripristino della normalità;
- attivare, nel più breve tempo possibile, tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata;

la ripresa dell'efficienza dovrà essere comunicata sempre ad ArpaE Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

16. In caso di dismissione dell'impianto dovrà essere data una comunicazione ad ARPAE ed al Comune, con un preavviso di almeno 15 giorni.

17. In caso di dismissione dell'impianto si dovrà procedere al tombamento dei pozzi ed al ripristino dei luoghi in accordo con quanto previsto dalle norme Regionali. Tutte le parti rimanenti e derivanti dalle attività di smantellamento degli impianti dovranno essere gestite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

Monitoraggio prima dell'attivazione dell'impianto

18. Realizzata la perforazione, sia per le acque emunte che quelle reimmesse, deve essere effettuata la caratterizzazione idrochimica che prevede la determinazione dei parametri chimici e

chimico-fisici elencati nella Tabella 15, Allegato 3 della DGR 350/2010 (unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B"), relativa al monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, oltre alla determinazione della carica batterica totale a 20°C e la misura del livello statico della falda (m. da p.c.).

19. Il campionamento prima dell'esercizio dovrà essere realizzato in entrambi i pozzi almeno 2 volte in modo da poter caratterizzare chimicamente l'acquifero captato.
20. I suddetti esiti dovranno essere trasmessi ad ArpaE almeno 30 gg prima dell'attivazione dell'impianto.
21. Qualora si dovessero riscontrare concentrazioni superiori ai valori di riferimento per le acque sotterranee, tenendo conto dei valori di fondo e degli eventuali effetti locali anche di interazione delle matrici acqua-suolo, le acque reimmesse dovranno avere una concentrazione conforme a quella prevista dalla normativa inerente la qualità ambientale delle acque sotterranee .

Monitoraggio durante il funzionamento dell'impianto

22. Deve essere monitorata in continuo la temperatura delle acque di falda, sia in ingresso che in uscita dalla pompa di calore per verificare che sia rispettata la variazione massima di temperatura prevista dal progetto.
23. L'Ente deve effettuare un monitoraggio periodico della qualità delle acque sotterranee mediante prelievo di un campione dal pozzo di reimmissione, a seguito di spurgo e di fermo impianto di 24 ore, almeno due volte l'anno, nella prima metà del mese di aprile e del mese di ottobre.

24. Il monitoraggio periodico, indicato al punto 23, dovrà comprendere i seguenti parametri: temperatura (°C con precisione di almeno un decimo di grado), conducibilità elettrica specifica (20°C), pH (con precisione di un decimo di unità), Potenziale Redox, carica batterica totale a 20°C, ossigeno disciolto (mg/L con precisione di un decimo di mg/L), soggiacenza (m. da p.c.).
25. I dati derivanti dal monitoraggio in continuo della temperatura e dal monitoraggio periodico delle acque di falda dovranno essere trasmessi annualmente ad ArpaE (tramite PEC) in formato .pdf e .xls.

Si precisa inoltre che:

- Qualora si dovessero verificare delle anomalie dei parametri chimici/batteriologici/qualitativi, si specifica che potrà essere richiesta l'analisi di ulteriori parametri e approfondimenti, sulla base di situazioni particolari che si dovessero riscontrare nella falda acquifera interessata.
- Eventuali acque utilizzate per la pulizia o bonifica delle tubazioni devono essere raccolte e smaltite in ottemperanza alla Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- I pozzi dovranno essere realizzati a carotaggio continuo, consentendo la ricostruzione del log stratigrafico. Tale informazione insieme a profondità e posizionamento del tratto filtrante dovranno essere tempestivamente trasmessi ad ArpaE Ferrara.
- Qualora durante la perforazione dovessero accadere eventi accidentali di sversamenti sul suolo o nelle acque, dovranno essere messe in atto tutte le procedure atte a minimizzare l'evento e dovranno essere informati gli Enti competenti.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti del rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.

- Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, tale Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite S.U.A.P. del Comune di Ferrara, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

*Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti, ivi compreso il rilascio delle concessioni riferite ad acque pubbliche (R.R. 41/2001) e ad occupazioni di aree demaniali, ai sensi della LR 7/2004; **la concessione deve essere ottenuta preliminarmente all'esercizio della derivazione di acque pubbliche o all'occupazione delle aree di demanio idrico.***

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte dell'Ente della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.